

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 306 del 28 luglio 2021

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

**CON DELIBERAZIONE N. 505
DEL 27 LUGLIO 2021**

DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE AREE NATURALI PROTETTE

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VIII – IV – I

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 27 LUGLIO 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno di martedì ventisette del mese di luglio, alle ore 11.05 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00, dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | <i>Presidente</i> | 7) LOMBARDI ROBERTA | <i>Assessore</i> |
| 2) LEODORI DANIELE | <i>Vice Presidente</i> | 8) ONORATI ENRICA | “ |
| 3) ALESSANDRI MAURO | <i>Assessore</i> | 9) ORNELI PAOLO | “ |
| 4) CORRADO VALENTINA | “ | 10) TRONCARELLI ALESSANDRA | “ |
| 5) D'AMATO ALESSIO | “ | 11) VALERIANI MASSIMILIANO | “ |
| 6) DI BERARDINO CLAUDIO | “ | | |

Sono presenti: *il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Corrado, Di Bernardino, Onorati, Orneli, Troncarelli e Valeriani.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori D'Amato e Lombardi.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 505

OGGETTO Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni per il riordino delle aree naturali protette”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi)

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247 e dalla deliberazione della Giunta Regionale 06 luglio 2021 n. 431;
- VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 26 gennaio 2021, n. 20 concernente: “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- VISTA la circolare del Direttore generale della Giunta regionale del 30 marzo 2021 prot. n. 278021 con la quale sono fornite le modalità operative per la gestione del Bilancio regionale 2021 - 2023;
- VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia di aree naturali protette regionali”;
- VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”;
- VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lazio del 06 agosto 2020, n. 578, concernente: “Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, art. 7 comma 110 e 111 rubricato “Disposizioni relative alla nomina del direttore delle aree naturali protette istituite ai sensi della l.r. 46/1977”. Individuazione delle Aree naturali protette per le quali prevedere la nomina del direttore e determinazione del relativo trattamento economico”;
- CONSIDERATO che la proposta di legge regionale, di cui alla presente deliberazione, che si compone di n. 14 articoli, ai sensi dell’articolo 7, commi 106, 107 e 110 della legge regionale 27 dicembre 2019 n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020), dispone per:
- a) il riordino delle aree naturali protette, di cui all'articolo 39, comma 6, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, al fine di adeguare l'ordinamento di almeno il 40 per cento di tali aree mediante la gestione unitaria con altre aree naturali protette,
 - b) la soppressione del Parco dell'Antichissima città di Sutri, istituito con legge regionale 24 giugno 1988, n. 38,

- c) la nomina di un Direttore per le aree naturali protette non riformate, nella misura non superiore al 60 per cento di esse e nelle more del relativo adeguamento;

VISTA la nota prot. 426140 del 12 maggio 2021 con cui l'Ufficio legislativo ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell'art. 65, comma 5 bis del Regolamento regionale 10 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, il coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di legge regionale in oggetto, il cui contenuto di merito è frutto delle valutazioni operate dalla Direzione regionale Capitale naturale parchi e aree protette nell'esercizio delle rispettive competenze;

VISTE la relazione illustrativa dell'Assessore alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi) e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio;

CONSIDERATO che dalla proposta di legge in oggetto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale

D E L I B E R A

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unita proposta di legge regionale che si compone di n. 14 articoli, recante: "Disposizioni per il riordino delle aree naturali protette", corredata della relazione illustrativa dell'Assessore "Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi)" e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RECANTE:

“Disposizioni per il riordino delle aree naturali protette”

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 7, commi 106, 107 e 110 della legge regionale 27 dicembre 2019 n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020), detta disposizioni per:

a) il riordino delle aree naturali protette, di cui all'articolo [39, comma 6](#), della [legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29](#) (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, al fine di adeguare l'ordinamento di almeno il 40 per cento di tali aree mediante la gestione unitaria con altre aree naturali protette;

b) la soppressione del Parco dell'Antichissima città di Sutri, istituito con legge regionale 24 giugno 1988, n. 38.

c) la nomina di un Direttore per le aree naturali protette non riformate, nella misura non superiore al 60 per cento di esse e nelle more del relativo adeguamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a) sono affidate, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della l.r. 29/1997, alla gestione di altri enti, nell'ambito di un sistema di gestione unitaria, le seguenti aree naturali protette:

a) la Riserva naturale regionale "Tor Caldara", istituita con legge regionale 26 agosto 1988, n. 50;

b) la Riserva naturale di Macchiatonda, istituita con legge regionale 23 luglio 1983, n. 54 e successive modifiche;

c) il Parco sub-urbano Valle del Treja, istituito con legge regionale 22 settembre 1982, n. 43;

d) la Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, istituita con legge regionale 17 giugno 1985, n. 94.

3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c) è disciplinata la nomina di un Direttore per le seguenti aree naturali protette, già individuate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 110, della l.r. 28/2019:

a) la Riserva naturale di Monte Rufeno, istituita con legge regionale 19 settembre 1983, n. 66;

b) la Riserva naturale Selva del Lamone, istituita con legge regionale 12 settembre 1994, n. 45;

c) la Riserva naturale Monterano, istituita con legge regionale 2 dicembre 1988, n. 79 e successive modifiche;

d) la Riserva naturale lago di Posta Fibreno, istituita con legge regionale 29 gennaio 1983, n. 10;

e) il Parco Marturanum, istituito con legge regionale 17 luglio 1984, n. 41;

f) la Riserva naturale Montagne della Duchessa, istituita con legge regionale 7 giugno 1990, n. 70.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) soggetto gestore uscente, il comune o il consorzio tra comuni, cui, ai sensi della rispettiva legge istitutiva, è affidata la gestione delle aree naturali protette di cui all'articolo 1, comma 2;
- b) soggetto gestore subentrante, l'ente di diritto pubblico cui è affidata, ai sensi dell'articolo 4, la gestione delle aree naturali protette di cui all'articolo 1, comma 2;

Art. 3

(Soggetti gestori subentranti)

1. La gestione unitaria delle aree naturali protette di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), è affidata ai seguenti soggetti gestori subentranti:

a) la "Riserva naturale regionale di Tor Caldara all'ente regionale di diritto pubblico "Parco dei Castelli Romani", istituito con legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, e successive modifiche, che assume la denominazione di "Parchi dei Castelli Romani e dell'Agro Pontino", e di seguito indicato come soggetto gestore dei Parchi dei Castelli Romani e dell'Agro Pontino";

b) la "Riserva naturale regionale di Macchiatonda" all'ente regionale di diritto pubblico "Parco naturale regionale di Bracciano - Martignano", istituito con legge regionale 25 novembre 1999, n. 36 e successive modifiche, che assume la denominazione di "Parchi di Bracciano - Martignano e del territorio Tolfetano Cerite" e di seguito indicato come soggetto gestore dei "Parchi di Bracciano - Martignano e del territorio Tolfetano Cerite";

c) il "Parco sub-urbano Valle del Treja" all'ente regionale di diritto pubblico "Monti Cimini - Riserva naturale Lago di Vico", istituito con legge regionale 24 dicembre 2008, n. 24, che assume la denominazione di "Parchi della Tuscia Laziale" e di seguito indicato come soggetto gestore dei "Parchi della Tuscia Laziale";

d) la "Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile" all'ente regionale di diritto pubblico "Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia", istituito con legge regionale 9 settembre 1988, n. 56, che assume la denominazione di "Parchi dell'Appennino e dei Laghi Reatini" e di seguito, indicato come soggetto gestore dei "Parchi dell'Appennino e dei Laghi Reatini".

2. Ai soggetti gestori subentranti di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 12, comma 2 e 6, comma 5 bis della l.r. 29/1997, può essere affidata, nell'ambito dello stesso contesto territoriale, la gestione di altre aree naturali protette con apposita legge regionale ovvero dei siti di importanza comunitaria di cui all'articolo 6, comma 5, della medesima legge, con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4
(Gestione)

1. Al fine di garantire la continuità della gestione ed assicurare la qualità dei servizi erogati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti gestori uscenti delle aree naturali protette di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), effettuano, anche in contraddittorio con la direzione regionale competente in materia di aree protette ed il soggetto gestore subentrante, una ricognizione dei beni mobili e immobili e delle risorse finanziarie, funzionali alla gestione dell'area naturale protetta, nonché del personale addetto alla gestione tecnica ed amministrativa dell'area e la trasmettono alla Giunta regionale, unitamente al rendiconto di gestione.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione:

a) individua i beni mobili e immobili, funzionali alla gestione delle aree naturali protette e ne dispone il trasferimento ai soggetti gestori subentranti, che subentrano, altresì, nel rispetto della normativa vigente in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ai soggetti gestori uscenti;

b) approva i rendiconti della cessata gestione ed individua le risorse finanziarie da trasferire ai soggetti gestori subentranti.

3. Con la medesima deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dispone che i dipendenti appartenenti ai ruoli del personale della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 29/1997, in servizio presso i soggetti gestori uscenti, sono assegnati ai soggetti gestori subentranti di cui all'articolo 3, come di seguito riportato:

a) i dipendenti in servizio presso il soggetto gestore uscente della "Riserva naturale regionale Tor Caldara" sono assegnati all'ente regionale di diritto pubblico "Parchi dei Castelli Romani e dell'Agro Pontino";

b) i dipendenti in servizio presso il soggetto gestore uscente della "Riserva naturale di Macchiatonda" sono assegnati all'ente regionale di diritto pubblico "Parchi di Bracciano - Martignano e del territorio Tolfetano Cerite".

Art. 5

(Soppressione dei Consorzi di gestione del Parco sub-urbano Valle del Treja e della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile)

1. Il Consorzio di gestione del “Parco sub-urbano “Valle del Treja, costituito ai sensi dell’articolo 4 della l.r.43/1982 e il Consorzio di gestione della “Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile”, costituito ai sensi degli articoli 3 e 4 della l.r. 94/1985, sono soppressi. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina quali commissari liquidatori, i legali rappresentanti dei soggetti gestori subentranti, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d). Per l’incarico di commissario non è attribuito alcun compenso.

2. Fino alla nomina dei commissari liquidatori i consorzi di gestione non possono compiere atti di straordinaria amministrazione senza preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

3. All’atto della nomina dei commissari liquidatori gli organi dei consorzi di gestione decadono.

4. Entro novanta giorni dalla nomina, i commissari liquidatori, sentiti i sindaci componenti i consorzi soppressi, redigono e trasmettono alla Giunta regionale un verbale di ricognizione attestante:

a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili, indicando la rispettiva destinazione d'uso;

b) i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti;

c) la situazione finanziaria e contabile;

d) le unità di personale in servizio.

5. La Giunta regionale nei successivi trenta giorni, sentiti i comuni componenti i consorzi di gestione, con propria deliberazione:

a) prende atto della ricognizione effettuata dai commissari liquidatori;

b) individua i beni mobili ed immobili, funzionali alla gestione delle aree naturali protette, ne dispone il trasferimento ai soggetti gestori subentranti, che, nel rispetto della normativa vigente, subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ai consorzi soppressi;

c) approva i rendiconti della cessata gestione ed individua le risorse finanziarie da trasferire ai soggetti gestori subentranti.

6. Con la medesima deliberazione di cui al comma 5, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dispone l’assegnazione dei dipendenti in servizio presso i consorzi di gestione soppressi ed appartenenti ai ruoli del personale della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 29/1997, ai soggetti gestori subentranti, come di seguito riportato:

a) i dipendenti in servizio presso il soggetto gestore uscente del “Parco sub - urbano Valle del Treja” sono assegnati all’ente regionale di diritto pubblico “Parchi della Tuscia Laziale”;

b) i dipendenti in servizio presso il soggetto gestore uscente della “Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile” sono assegnati all’ente regionale di diritto pubblico “Parchi dell’Appennino e dei Laghi Reatini”.

7. Entro dieci giorni dall’adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 il Presidente della Regione provvede alla soppressione dei consorzi.

9. I soggetti gestori subentranti, per la realizzazione di programmi e per l’erogazione di servizi di comune interesse, possono stipulare con i comuni componenti i consorzi di gestione soppressi appositi accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, relativi all’utilizzazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo.

Art. 6

(Criteri generali di coordinamento)

1. Al fine di assicurare la continuità nella gestione, i sindaci dei comuni compresi nel territorio delle aree naturali protette di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), o loro delegati, possono partecipare, per i quattro anni successivi, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo dei soggetti gestori subentranti, con funzioni consultive e propositive, come di seguito riportato:

a) il Sindaco del Comune di Anzio partecipa alle sedute del Consiglio direttivo dell'ente regionale di diritto pubblico "Parchi dei Castelli Romani e dell'Agro Pontino";

b) il Sindaco del Comune di Santa Marinella partecipa alle sedute del Consiglio direttivo dell'ente regionale di diritto pubblico "Parchi di Bracciano - Martignano e del territorio Tolfetano Cerite";

c) i Sindaci dei Comuni di Calcata e di Mazzano Romano partecipano alle sedute del Consiglio direttivo dell'ente regionale di diritto pubblico "Parchi della Tuscia Laziale";

d) i Sindaci dei Comuni di Cantalice, di Colli sul Velino, di Contigliano, di Poggio Bustone, Rivodutri e di Rieti partecipano alle sedute del Consiglio direttivo dell'ente regionale di diritto pubblico "Parchi dell'Appennino e dei Laghi Reatini".

2. I sindaci dei comuni compresi nel territorio delle aree naturali protette di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), integrano, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 29/1997, le comunità dei soggetti gestori subentranti, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione territoriale.

3. Con successivo atto del direttore della direzione regionale competente in materia di aree naturali protette, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta la revisione delle quote di partecipazione sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione nel rispetto di quanto previsto all'articolo 16, comma. 1, della l.r. 29/1997.

Art. 7

(Definizione del livello di interesse)

1. Le aree naturali protette di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d) sono dichiarate di interesse regionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5, comma 4, e 12, comma 1, della l. r. 29/1997, tenuto conto della dimensione, della collocazione territoriale e delle caratteristiche delle aree stesse.

Art. 8

(Misure di salvaguardia)

1. Le misure di salvaguardia, necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie, adottate nelle aree naturali protette di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), ai sensi delle relative leggi istitutive o dei relativi atti applicativi, restano in vigore, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, della l.r. 29/1997, solo laddove più restrittive di quelle applicabili ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e comunque fino all'adozione del piano di cui all'articolo 26 della l.r. 29/1997.

Art. 9

(Disposizioni per l'istituzione del Monumento naturale dell'Antichissima città di Sutri e la soppressione del Parco suburbano dell'Antichissima città di Sutri)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 29/1997, con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, istituisce e sottopone a vincolo il "Monumento Naturale dell'Antichissima città di Sutri", individua il soggetto cui affidarne la gestione nonché i beni mobili e immobili funzionali alla salvaguardia dell'area naturale protetta ad esso trasferiti e adotta le necessarie misure di salvaguardia.

2. Dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1, il "Parco suburbano dell'Antichissima città di Sutri", è soppresso. Dalla medesima data i dipendenti appartenenti ai ruoli del personale della Giunta regionale che prestano servizio presso il "Parco suburbano dell'Antichissima città di Sutri" sono riassegnati all'Ente regionale Parco di Bracciano Martignano e del territorio Tolfetano Cerite.

3. Il soggetto gestore del Monumento Naturale dell'Antichissima città di Sutri può avvalersi della collaborazione dell'Ente regionale Parco di Bracciano Martignano e del territorio Tolfetano Cerite per le attività tecniche che richiedono particolare esperienza o competenza in materia di aree naturali protette.

Art. 10

(Nomina del Direttore per le aree naturali protette non riformate)

1. La gestione delle aree naturali protette di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e f) è affidata ad un Direttore, nominato ai sensi dell'articolo 7, comma 110, della l.r. 28/2019, dal Presidente della Regione, scelto in una rosa di tre candidati, individuati dai soggetti gestori delle aree stesse tra i soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 24, comma 1, della l.r. 29/1997.

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti gestori subentranti adeguano gli statuti dei propri enti alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 12

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 4 della l.r. 43/1982;

b) l'articolo 4 della l.r. 54/1983;

c) gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della l.r. 94/1985;

d) gli articoli 4 e 5 della l.r. 50/1988;

e) la legge regionale 16 dicembre 1988, n. 87 (Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1983, n. 54 "Istituzione della riserva naturale di Macchiatonda").

2. Dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 10, comma 1, è abrogata la legge regionale 24 giugno 1988, n. 38.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente nell'ambito del programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti" e del programma 10 "Risorse umane" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1, attribuendo ai soggetti gestori subentranti, nonché all'ente gestore del Monumento Naturale dell'Antichissima città di Sutri, le risorse necessarie ai fini della gestione, rispettivamente, delle relative aree naturali protette e del Monumento Naturale dell'Antichissima città di Sutri.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RECANTE:
“DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE AREE NATURALI PROTETTE”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge, ai sensi dell'articolo 7, commi 106, 107 e 110 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020) detta norme per il riordino delle aree naturali protette non riformate di cui all'articolo 39, comma 6, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), al fine di adeguare l'ordinamento di almeno il 40% delle stesse mediante la gestione unitaria con altre aree naturali protette. È prevista, altresì, l'istituzione del Monumento naturale dell'Antichissima città di Sutri (con successivo, apposito decreto) e la soppressione del Parco dell'Antichissima città di Sutri. È, inoltre, disciplinata la nomina di un Direttore per le aree naturali protette non riformate, nella misura non superiore al 60 per cento di esse e nelle more del relativo adeguamento.

All'articolo 1 sono individuate quattro aree naturali protette, precisamente la Riserva naturale regionale Tor Caldara, la Riserva naturale di Macchiatonda, il Parco sub-urbano Valle del Treja e la Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, che vengono affidate alla gestione di altri enti, nell'ambito di un sistema di gestione unitaria, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della l.r 29/1997.

È inoltre prevista la nomina di un Direttore per sei aree naturali protette, la Riserva naturale di Monte Rufeno, la Riserva naturale Selva del Lamone, la Riserva naturale Monterano, la Riserva naturale lago di Posta Fibreno, il Parco Marturanum e la Riserva naturale delle Montagne della Duchessa, già individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

L'articolo 2 definisce quali soggetti gestori uscenti il comune o il consorzio tra comuni che, ad oggi, gestiscono le aree naturali protette oggetto del riordino e quali soggetti gestori subentranti, gli enti di diritto pubblico ai quali, con la presente legge, è affidata la gestione unitaria delle aree.

L'articolo 3 individua per ciascuna area naturale protetta l'ente di diritto pubblico che ne diventa soggetto gestore e che assume una nuova denominazione. E', inoltre, previsto che nell'ambito dello stesso contesto territoriale, ai soggetti gestori subentranti possa essere affidata la

gestione di altre aree naturali protette con legge regionale ovvero la gestione dei siti di importanza comunitaria con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano le modalità per il passaggio della gestione della Riserva naturale regionale Tor Caldara, e della Riserva naturale di Macchiatonda dai rispettivi soggetti gestori uscenti ai soggetti gestori subentranti nonché la soppressione dei consorzi tra comuni soggetti gestori uscenti del Parco sub-urbano Valle del Treja e della Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile.

L'articolo 6 prevede che in sede di prima applicazione, al fine di garantire continuità gestionale e nel protagonismo degli enti locali interessati, i sindaci dei comuni compresi nel territorio delle aree naturali protette sottoposte a riordino, o loro delegati, possono partecipare, per i quattro anni successivi, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo dei soggetti gestori subentranti, con funzioni consultive e propositive. Inoltre, prevede che gli stessi sindaci, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 29/1997, facciano parte della comunità dei soggetti gestori subentranti, con responsabilità pari alla quota di partecipazione territoriale.

L'articolo 7 definisce di interesse regionale le aree naturali protette sottoposte a riordino.

L'articolo 8 indica quali siano le misure di salvaguardia da applicare alle aree naturali protette sottoposte a riordino.

L'articolo 9 prevede l'istituzione del Monumento naturale dell'Antichissima città di Sutri e disciplina la soppressione del Parco suburbano dell'Antichissima città di Sutri.

L'articolo 10 disciplina la nomina di un Direttore per le aree naturali protette indicate all'articolo 1, comma 3, prevedendo, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 110, della l.r. 28/2019, che l'individuazione dei nominativi che compongono la rosa di tre candidati sia effettuata dagli organismi preposti alla gestione delle medesime aree naturali protette tra i soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 24, comma 1, della l.r. 29/1997.

L'articolo 11 stabilisce che i soggetti gestori subentranti adeguino i propri statuti a quanto disposto dalla legge stessa.

L'articolo 12 dispone l'abrogazione degli articoli relativi ai soggetti gestori uscenti previsti nelle leggi istitutive delle aree naturali protette sottoposte a riordino nonché della legge regionale 24 giugno 1988, n. 38, istitutiva del Parco suburbano dell'Antichissima città di Sutri.

L'articolo 13 dispone che all'attuazione della legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e attribuisce ai soggetti gestori subentranti, nonché all'ente gestore del Monumento Naturale dell'Antichissima città di Sutri, le risorse necessarie ai fini della gestione, rispettivamente, delle relative aree naturali protette e del Monumento Naturale dell'Antichissima città di Sutri.

L'ASSESSORE
Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale
(Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi)
Roberta Lombardi

PL concernente: “Disposizioni per il riordino delle aree naturali protette”.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della l.r. n. 11/2020 e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La PL in oggetto, di iniziativa della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 7, commi 106, 107 e 110 della l.r. n. 28/2019, detta norme per il riordino delle aree naturali protette attualmente non riformate, di cui all’articolo 39, comma 6, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), al fine di adeguare l’ordinamento delle stesse mediante la gestione unitaria con altre aree naturali protette.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 1 della PL, sono individuate quattro aree naturali protette, precisamente la Riserva naturale regionale Tor Caldara, la Riserva naturale di Macchiatonda, il Parco sub-urbano Valle del Treja e la Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, che vengono affidate alla gestione di altri enti, nell’ambito di un sistema di gestione unitaria, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della l.r. n. 29/1997.

È prevista, altresì, l’istituzione del Monumento naturale dell’Antichissima città di Sutri (con successivo, apposito decreto) e la soppressione del Parco dell’Antichissima città di Sutri, ai sensi, in particolare, dell’articolo 9 della PL.

È disciplinata, infine, la nomina di un Direttore per le seguenti aree naturali protette non riformate e già individuate con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 7, comma 110, della l.r. 28/2019:

- a) Riserva naturale di Monte Rufeno;
- b) Riserva naturale Selva del Lamone;
- c) Riserva naturale Monterano;
- d) Riserva naturale lago di Posta Fibreno;
- e) Parco Marturanum;
- f) Riserva naturale Montagne della Duchessa.

La PL si compone di 14 articoli, con l’articolo 13 contenente le disposizioni finanziarie.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le disposizioni a carattere organizzatorio ed ordinamentale ivi contenute operano in riferimento alla gestione unitaria di specifiche aree naturali protette nell’alveo della normativa prevista dalla l.r. n. 29/1997,

PL concernente: “Disposizioni per il riordino delle aree naturali protette”.

disciplinando, altresì, la nomina dei Direttori delle aree naturali protette non riformate, senza prevedere alcun aggravio delle spese di parte corrente ordinariamente sostenute.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le disposizioni ivi contenute apportano modifiche in riferimento alla gestione unitaria delle aree protette ed alla nomina di Direttori delle aree naturali protette non riformate, le cui spese di parte corrente, relative al funzionamento ed al personale, sono già previste all'interno del bilancio regionale, nell'ambito degli appositi programmi e missioni di spesa.

A titolo informativo, sulla base dei dati forniti dalla struttura regionale competente in materia, si rappresenta che, nel 2020, fermo restando le spese consolidate e le eventuali necessità sopravvenute, nel rispetto del principio dell'equa ripartizione, con determinazione dirigenziale n. G09308/2020 sono state assegnate le seguenti risorse per la gestione ordinaria delle aree naturali protette di cui alla PL in oggetto:

<i>Area naturale protetta</i>	<i>Somma assegnata per la gestione ordinaria anno 2020</i>	<i>Soggetto gestore uscente</i>	<i>Soggetto gestore subentrante</i>
Riserva naturale regionale “Tor Caldara”	€ 26.705,54	Comune di Anzio	“Parco dei Castelli Romani” che assume la denominazione di “Parchi dei Castelli Romani e dell’Agro Pontino”
Riserva naturale di Macchiatonda	€ 32.989,20	Comune di Santa Marinella	“Parco naturale regionale di Bracciano - Martignano” che assume la denominazione di “Parchi di Bracciano - Martignano e del territorio Tolfetano Cerite”
Parco sub-urbano Valle del Treja	€ 54.196,54	Consorzio di gestione del “Parco sub-urbano “Valle del Treja.	“Monti Cimini - Riserva naturale Lago di Vico” che assume la denominazione di “Parchi della Tuscia Laziale”
Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile	€ 62.051,12	Consorzio di gestione della “Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile”	“Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia” che assume la denominazione di “Parchi dell’Appennino e dei Laghi Reatini”

Per quanto riguarda il Parco dell'Antichissima città di Sutri (la cui soppressione è stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della PL) e la contestuale istituzione del “Monumento Naturale dell'Antichissima città di Sutri” di cui all'articolo 9 della PL, la somma assegnata nel 2020 per la gestione ordinaria a favore dell'ente gestore (Comune di Sutri) è stata pari ad euro 23.563,72.

Relativamente alla nomina dei Direttori per le aree naturali protette non riformate, ai sensi degli articoli 1, comma 3, lettera c) e 10 della PL, con D.G.R. n. 578/2020 si è provveduto all'individuazione delle aree relative alla Riserva naturale di Monte Rufeno, alla Riserva naturale Selva del Lamone, alla Riserva

PL concernente: “Disposizioni per il riordino delle aree naturali protette”.

naturale Monterano, alla Riserva naturale lago di Posta Fibreno ed al Parco Marturanum, ai sensi dell’articolo 7, comma 110, l.r. n. 28/2019, stabilendo, all’interno della medesima deliberazione, la copertura finanziaria a valere sulle risorse appositamente iscritte nel bilancio regionale¹. Per quel che concerne il Direttore della Riserva naturale Montagne della Duchessa, la relativa nomina è già avvenuta con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00219/2019.

Per quel che concerne le spese di personale, anche in questo caso non sono previsti nuovi oneri a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di personale appartenente ai ruoli regionali sia di comparto che dirigenziale, contrattualizzato da Regione Lazio. Detto personale, per effetto di specifiche disposizioni della l.r. n. 29/1997, è assegnato agli organismi di gestione dei parchi, fermo restando che il titolare del rapporto di lavoro rimane la Regione Lazio. Pertanto, l’eventuale spostamento del personale dei parchi da un ente a un altro può essere considerato come una sorta di mobilità interna, ed il costo degli stipendi del predetto personale è ricompreso in maniera indistinta in quello complessivo del personale della Giunta regionale (tabellare e accessorio).

Per tale motivo, quindi, anche in riferimento alle disposizioni di cui alla presente PL concernenti il personale, non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le relative disposizioni di natura ordinamentale ed organizzativa operano senza determinare alcun incremento della spesa regionale, nei limiti degli stanziamenti già previsti nel bilancio regionale all’interno, specificatamente:

- a) del programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, per quel che concerne le spese di funzionamento e le spese concernenti le nomine dei Direttori per le aree naturali protette non riformate. Nello specifico, il capitolo di spesa preposto alla copertura di tali spese è l’U0000E21900;
- b) del programma 10 “Risorse umane” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, per quel che concerne le spese relative al personale assegnato alle aree naturali protette interessate dalla riorganizzazione. Nello specifico, sono diversi i capitoli di spesa preposti alla copertura di tali spese, tra i quali citiamo i capitoli U0000S11401 (per la parte fissa del personale del comparto), U0000S11503 (per la parte accessoria del personale del comparto), U0000S11402 (per la parte fissa del personale Dirigente), U0000S11404 (per la parte accessoria del personale Dirigente), etc.

➤ *Quadro di riepilogo*

In virtù di quanto sopra, dalla PL in oggetto non derivano nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale.

¹ Ai sensi della DGR n. 578/2020, nello specifico: € 154.896,66 per l’anno 2020, € 619.586,65 per l’anno 2021, € 619.586,65 per l’anno 2022 ed € 464.689,99 per l’anno 2023.

PL concernente: “Disposizioni per il riordino delle aree naturali protette”.

<i>ONERI</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>Totale 2021-2023</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	-	-	-
di cui parte corrente	-	-	-	-
di cui in c/cap.	-	-	-	-

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>Totale 2021-2023</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	-	-	-
di cui parte corrente	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondo speciale (<i>cap. U0000T27501</i>)	-	-	-	-
Altri fondi (<i>cap. U0000T21503</i>)	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
di cui in conto capitale	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondo speciale (<i>cap. U0000T28501</i>)	-	-	-	-
Altri fondi	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale

“Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”

DOTT. MARCO MARAFINI

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Luigi Ferdinando Nazzaro)

IL VICE PRESIDENTE
(Daniele Leodori)